23686/09

Cagetto

COMMINION CONDOMIN

R.G.N. 2018

cron. 2364

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Presidente -

Ud. 17/02/2

Dott. UMBERTO GOLDONI

MARCIA DA MOLLO

- Consigliere -

Dott. FRANCESCA TROMBETTA - Rel. Consigliere -

Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Dott. UMBERTO ATRIPALDI UFFICIO COPIE

- Consigliere -

Richiesta copia - dio

Dott. STEFANO PETITTI

- Consigliere -

-ha pronunciato la seguente

IL CANCELLIERE

SENTENZA

sul ricorso 20188-2004 proposto da:

elettivamente domiciliato in ROMA,

DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE

rappresentato e difeso dagli avvocati GAMBERINI

URSULA, ORFEI DI NARDO FRANCESCA;

- ricorrente -

nonchè contro

26 VIAREGGIO in

persona dell'Amministratore pro tempore; 2009

- intimato -307

avverso la sentenza n. 166/2004 della GIUDICE DI PACE

di VIAREGGIO, depositata il 30/03/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/02/2009 dal Consigliere Dott. FRANCESCA TROMBETTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

17



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato l'8.4.03

propose opposizione avvedo il decreto ingiuntivo N° 151/03 emesso dal G.d.P. di Viareggio, con il quale gli era stato intimato il pagamento di € 254,09, oltre le spese, quale rata di oneri condominiali scaduta il 1° giugno 2002, relativa al sito in Viareggio,

Quartiere Apuania 26.

Deduceva l'opponente la sua carenza di legittimazione passiva, in quanto l'appartamento twi si riferiva la rata condominiale, era stato da lui venduto a terzi e di ciò era stato informato in condominio; e, comunque, egli aveva pagato tutte le somme da lui dovute fino al momento della vendita dell'immobile.

Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

attrice eccependo di aver sollecitato ripetutamente il pagamento della rata; di non conoscere il nominativo del compratore e di aver, nei confronti dell'opponente.

Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione.

FTI



Acquisita documentazione, il G.d.P. con sentenza 30.3.2004 respingeva l'opposizione condominiate di al pagamento delle spese giudiziali.

ha venduto Afferma il G.d.P.: che il l'appartamento con atto 27.5.2002, trascritto al 29.5.2002, dopo l'emissione del decreto ingiuntivo, comunicando l'avvenuta vendita in data 27.5.2002, senza specificare né gli estremi del rogito trascrizione; che sua la né notarile, chiesto legittimamente l'amministratore ha ottenuto il d.i. nei suoi confronti, essendo proprietario pagamento obbligato aldell'immobile al momento in cui viene deliberata la spesa; né essendo a carico dell'amministratore l'onere di controllare preventivamente i registri immobiliari onde accertare la titolarità della proprietà.

Avverso tale sentenza ricorre in Cassazione il

Nessuna attività difensiva ha svolto la controparte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deduce il a motivo d'impugnazione:

1)la violazione dell'art. 390 c.p.c. per motivazione mancante, apparente e contraddittoria FTE



-- per avere il G.d.P. erroneamente ritenuto legittimamente emesso nei confronti del' il decreto ingiuntivo datato 18.02.03, NONOSTANTE: A) a tale data l'ingiunto non fosse condominio per avere venduto l'immobile in data

B) la delibera assembleare di approvazione dei

preventivi (di cui il d.i.) fosse del 28.5.2002;

27.5.202 con atto trascritto il 29.5.2002;

- c) il , alla data del 27.5.02; non aveva alcun debito verso il Condominio;
- D) il: non poteva considerarsi "condominio apparente", come risultava dalle lettere 24.5.02 e 25.7.02, mancando la buona fede;
- E) non sussistesse alcun onere dell'ingiunto di chiamare in causa gli acquirenti per essere da loro manlevato.

Il ricorso è infondato.

Come questa Corte ha recentemente ribadito (v.sent. 23345/08) in tema di condominio, una volta perfezionatosi il trasferimento della proprietà dell'immobile di proprietà esclusiva, l'alienante perde la qualità di condominio e poiché l'obbligo di pagamento degli oneri condominiali ex art. 1104 c.civ. è collegato al rapporto di natura reale che lega l'obbligato alla proprietà dell'immobile,

TT

alla perdita di quella qualità consegue che non possa essere chiesto né emesso nei suoi confronti il decreto ingiuntivo.

Nella specie, poiché il ha venduto il 27.5.2002 l'immobile e le spese richieste sono state deliberate il 28.5.2002, quando il ricorrente non era più proprietario dell'immobile, il decreto ingiuntivo non poteva più essere né chiesto né emesso nei suoi confronti.

Né per ragioni suddette, può in tema di condominio essere ammessa la figura del condominio "APPARENTE".

In accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio ad altro G.d.P. di Viareggio che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.O.M.

LA Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, ad altro G.d.P. di Viareggio.

Così deciso in Roma il 17.2.2009

Francesca Treversette est.

IL CANCELLERE OF

DEPOSITATO IN CANCELLERIA \
- 9 NOV 2009

Roma, - 9 NOV. 2009

FT